

CONTENZIOSO FISCALE**Niente sanatoria se la lite è solo contro Equitalia**

Luigi Lovecchio ▶ pagina 15

Controversie. Con la circolare 22/E le Entrate restringono l'ambito di applicazione della procedura di definizione**Liti solo contro Equitalia non sanabili**

Ammesso il contenzioso per le cause in cui è stata chiamata in giudizio l'Agenzia

L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

La chiusura agevolata è ammessa anche se l'Agenzia, coinvolta dal giudice, non si è ancora costituita in giudizio

A CURA DI

Luigi Lovecchio

■ Disco rosso alla definizione agevolata delle liti proposte contro l'agente della riscossione, a meno che non vi sia già stato l'intervento delle Entrate. La circolare n. 22 dell'Agenzia conferma la linea dura nella interpretazione della disciplina di cui all'articolo 11 del decreto legge 50/2017.

Ai sensi dell'articolo 11 rientrano nella definizione agevolata le liti tributarie di cui è parte l'agenzia delle Entrate. Si tratta di una precisa limitazione soggettiva dell'ambito di applicazione della norma che ha posto da subito agli operatori il problema della sanatoria dei ricorsi proposti avverso il solo agente della riscossione.

Con orientamento consolidato, la Corte di cassazione ha affermato che nelle controversie in cui il contribuente eccepisce motivi che attengono all'*an* o al *quantum* del credito erariale la legittimazione passiva dell'agenzia delle Entrate (l'ente creditore) non può mai essere negata (si vedano le Sezioni unite n. 16412/07). Per fare un esempio, dunque, se il soggetto passivo propone ricorso avverso una iscrizione a ruolo emessa ai sensi dell'articolo 36-bis del Dpr 600/73, rilevando

l'omessa motivazione della cartella di pagamento, è corretto notificare lo stesso all'agenzia delle Entrate. Il medesimo orientamento di Cassazione, tuttavia, ha altresì precisato che laddove il contribuente abbia notificato il ricorso solo nei riguardi dell'agente della riscossione l'impugnativa non può mai ritenersi inammissibile. Qualora l'ente addetto alla riscossione rilevi la presenza di motivi di ricorso che non afferiscono alla sua sfera di operatività istituzionale lo stesso deve chiedere al giudice la chiamata in causa dell'agenzia delle Entrate, ai sensi dell'articolo 39 del Dlgs 112/99. Se non lo fa, risponde delle conseguenze.

Alla luce di tale costante indirizzo giurisprudenziale, dunque, è sempre ammissibile il ricorso proposto solo contro l'agente della riscossione, anche in presenza di motivi che involgano la debenza del credito erariale. Al più, per l'appunto, si assisterà all'integrazione del contraddittorio disposta dal giudice con l'intervento in giudizio dell'amministrazione finanziaria. Tornando alla definizione delle liti pendenti, dunque, è sorto il dubbio sulla possibilità di includere nella sanatoria le liti promosse solo avverso Equitalia.

Qualora si ritenga che il richiamo normativo all'agenzia delle Entrate sia riferito alla qualifica della stessa come parte sostanziale del rapporto dedotto in giudizio, allora risulterebbe definibile la generalità

delle controversie in esame. Non vi è dubbio infatti che nelle liti aventi ad oggetto tributi gestiti dal Fisco, le Entrate, in quanto ente creditore, sono sempre parte sostanziale del rapporto in discussione. Se invece si ritiene che il richiamo di legge sia riferito alla parte processuale della lite pendente, allora la risposta è negativa.

La circolare n. 22 ha optato per quest'ultima soluzione. Ne consegue che, in linea di principio, non possono accedere alla procedura le controversie proposte solo avverso Equitalia. La stessa circolare tuttavia precisa ulteriormente che qualora vi sia già stata la chiamata in giudizio o l'intervento volontario delle Entrate, allora la definizione è ammessa. Nulla viene detto in ordine alla data in cui il coinvolgimento delle Entrate deve essersi verificato. Ragioni di carattere sistematico inducono a ritenere che l'intervento dell'Agenzia, vuoi per effetto della chiamata del giudice vuoi su base volontaria, dovrebbe essersi realizzato al 24 aprile 2017. È a tale data dunque che deve essere fotografata la situazione processuale ai fini dell'accesso alla sanatoria. Si ritiene, inoltre, che qualora vi sia stata la chiamata in giudizio per ordine del giudice la definizione è ammessa anche se l'Agenzia non si fosse ancora costituita in giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



I punti chiave



IL CALENDARIO

Entro il prossimo 2 ottobre, pagando un importo agevolato, si possono «rottamare» le controversie tributarie (in cui il ricorso in primo grado sia stato notificato entro il 24 aprile 2017 ed è parte l'agenzia delle Entrate) pendenti in ogni stato e grado di giudizio, compreso in Cassazione e a seguito di rinvio. Sono definibili anche le controversie inerenti gli avvisi di liquidazione e i ruoli. Escluse quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi, quelle di valore indeterminabile e quelle per le quali manchino importi da versare da parte del contribuente



LE LIMITAZIONI

Sono ammesse le controversie tributarie in cui è parte l'agenzia delle Entrate. Secondo la circolare n. 22, a tale scopo occorre che l'Agenzia sia parte processuale della lite pendente. Ne deriva che se il ricorso è stato proposto solo contro Equitalia la lite non è definibile. Tuttavia sono ammesse alla sanatoria le controversie per le quali al 24 aprile scorso l'Agenzia sia diventata parte processuale per ordine del giudice o sulla base di un intervento volontario. Possono inoltre rientrare nella definizione le liti promosse sia nei riguardi delle Entrate, sia contro Equitalia



GLI IMPORTI

Per la definizione occorre pagare gli importi spettanti all'Agenzia richiesti con l'atto impugnato e ancora in contestazione, escluse le sanzioni collegate ai tributi contestati e gli interessi di mora. Se la lite riguarda solo sanzioni non collegate ai tributi o interessi di mora, la definizione comporta l'abbattimento al 40% degli importi in contestazione. Vanno sottratti gli eventuali importi già versati in pendenza di giudizio e, chi ha già presentato entro il 21 aprile la domanda di rottamazione dei ruoli, scomputa anche gli importi dovuti per tale definizione



LA RATEAZIONE

La definizione delle liti fiscali pendenti consente di pagare in un'unica soluzione, oppure, se l'importo netto dovuto è superiore a 2mila euro, in due o tre rate, con la possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione. La prima, d'importo pari al 40 per cento del totale, entro il 2 ottobre 2017; la seconda, pari all'ulteriore 40 per cento, entro il 30 novembre; la terza, d'importo pari al residuo 20 per cento, entro il 30 giugno 2018, che in quanto cadente di sabato è prorogato al 2 luglio 2018. I pagamenti sono eseguiti mediante modello F24, qualunque sia il tipo di tributo cui la lite si riferisce